



DELIBERAZIONE N° **842**
SEDUTA DEL **04 AGO. 2017**

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA-RB)
DIPARTIMENTO

OGGETTO Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a cura della S.U.A.-R.B. - D.G.R. 22.12.2015, n. 1667 – D.G.R. 29.03.2016, n. 322 - Disposizioni urgenti

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno **04 AGO. 2017** alle ore **13,45** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente		X
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **09** pagine compreso il frontespizio e di N° **01** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”*;
- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”*;

- VISTO** l'art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *"Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall'art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale"*;
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017 e 674/2017 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017 e 483/2017, tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *"Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata"*;
- VISTA** la Legge Regionale 04 marzo 2016, n. 5 recante: *"Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2016"* ed in particolare gli articoli 77, 78 e 79;
- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 33 recante: *"Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini"* ed in particolare l'articolo 9 rubricato *"Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti"*;
- VISTA** la Legge Regionale 28 aprile 2017, n. 6 recante: *"Legge di Stabilità regionale 2017"*;
- VISTA** la Legge Regionale 28 aprile 2017, n. 7 recante: *"Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 03 maggio 2017, n. 345 *"Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019"*;
- VISTA** la Legge Regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante: *"Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 05 luglio 2017, n. 685 *"Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 giugno 2017, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata."*;
- VISTI** i commi 1 e 2 dell'art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell'art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell'art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:
- "1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria"*;
- "2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da "Centrale di Committenza" degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria"*;
- VISTO** l'art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: *"La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata."*;
- VISTE** le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all'art. 4 che impongono l'adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la

Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 32, comma 3, della citata Legge Regionale 18/2013, come sostituito dall'art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 26/2014, gli Enti strumentali della Regione, le Società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, nonché i Consorzi di bonifica e i Consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata, sono obbligati ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante per gli affidamenti di cui al precedente comma 1;
- DATO ATTO** che il Consiglio Regionale della Basilicata, con Deliberazione n. 290 del 13.08.2015, ha approvato l'Ordine del giorno avente ad oggetto *"Ordine del giorno relativo al personale ed al funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata concernente il disegno di legge "Disposizioni urgenti inerenti la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Approvazione"*, con cui è stato dato indirizzo, tra l'altro, di prevedere la costituzione di due albi di commissari, uno per le gare espletate a beneficio delle strutture regionali, l'altro per le gare espletate, in qualità di centrale di Committenza, per gli Enti sottoscrittori della convenzione con la Regione, ai quali attingere a rotazione, mediante sorteggio, per la composizione delle commissioni di gara; detti albi - prosegue la Deliberazione del Consiglio Regionale - devono essere suddivisi per profilo/specializzazione in relazione alla diverse tipologie di beni e servizi oggetto di gara;
- VISTO** l'art. 84 del Decreto Legislativo n. 163/2006, relativo alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTO** l'art. 28 della Legge Regionale 02.02.2004, n. 1, come sostituito dall'art. 51 della Legge Regionale 07.08.2009, n. 27, ed in particolare il comma 2, secondo cui, la Commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento competente, assicurando il rispetto del principio di rotazione; essa è composta da tre o cinque componenti, esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, oltre al segretario. Il numero dei componenti è determinato tenendo conto della complessità e del valore economico dell'appalto;
- PRESO ATTO** che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. III, con sentenza n. 6139 del 12.12.2014, ha stabilito che (punto 3.2) *"... La norma, che vincola alla nomina come Presidente della Commissione di un dirigente o di un funzionario con funzioni apicali della stazione appaltante, è concepita e formulata con riferimento a uno schema organizzativo semplice della gestione della gara e, cioè, a un modello in cui l'amministrazione appaltante gestisce anche la procedura. La disposizione, viceversa, per come strutturata, non si adatta a moduli organizzativi, sempre più diffusi e avvertiti come includibili, nei quali le procedure vengono centralizzate presso organismi formalmente incardinati presso amministrazioni diverse da quelle contraenti e, nei confronti delle quali, operano come centrali di committenza, secondo il meccanismo rappresentativo descritto all'art. 3, comma 34, d.lgs. cit. Si tratta - prosegue il Consiglio di Stato - di formule organizzatorie che si stanno imponendo in tutti i livelli di governo e che assolvono la precipua funzione di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi e di standardizzare le procedure comuni a una molteplicità di amministrazioni. La scelta di tali modelli implica un disallineamento tra l'amministrazione alla quale saranno imputati gli effetti del contratto e quella che gestisce la procedura. Orbene, in presenza di tali schemi*

amministrativi, l'esegesi dell'art. 84, comma 3 d.lgs. cit. dev'essere condotta in ossequio a criteri ermeneutici teleologici, più che letterali. L'utilizzo esclusivo di un parametro interpretativo che valorizzi il significato letterale delle parole imporrebbe di leggere la disposizione nel senso che il Presidente della Commissione dev'essere scelto tra i dirigenti o tra funzionari dell'amministrazione che gestisce la procedura, anziché di quella alla quale vengono sostanzialmente imputati gli effetti del contratto oggetto della gara. L'uso di un criterio finalistico, invece, impone la diversa lettura secondo la quale il Presidente della Commissione può essere scelto anche (meglio: deve essere scelto) tra i dirigenti o tra i funzionari della diversa (rispetto a quella che gestisce la gara) amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall'impresa selezionata e nell'interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara (come già ritenuto per la centrale di committenza della Regione Lazio da Cons. St., sez. III, 28 marzo 2014, n. 1498). L'opzione ermeneutica appena preferita si rivela, infatti, esattamente coerente con la ratio della disposizione di riferimento, che, là dove impone la nomina, come Presidente della Commissione giudicatrice, di un dirigente o di un funzionario della stazione appaltante, intende realizzare una duplice finalità: il contenimento della spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura. Il legislatore ha, evidentemente, inteso, con l'introduzione della misura in commento, realizzare per un verso, un effetto di risparmio e assicurare, per l'altro, una gestione imparziale della gara. Orbene, l'esegesi che riconosce il rispetto del precetto in questione anche nell'ipotesi in cui il Presidente della commissione di gara venga scelto tra i dirigenti o tra funzionari dell'amministrazione sostanzialmente beneficiaria degli effetti negoziali del contratto, ancorché formalmente diversa da quella che gestisce la procedura, risulta coerente con entrambe le finalità sopra segnalate. Il Presidente della Commissione così selezionato, infatti, garantisce sia l'effetto del risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per l'attività), sia quello di trasparenza (in quanto incardinato nell'amministrazione beneficiaria finale della prestazione dovuta dall'impresa selezionata e, quindi, si presume, esclusivamente portatore dell'interesse pubblico alla corretta gestione della procedura competitiva)";

CONSIDERATO che la Stazione Unica Appaltante, anche in qualità di Centrale di Committenza e di Soggetto Aggregatore, ha l'obbligo di avvalersi dell'esperienza e della competenza tecnica di personale in possesso di conoscenze specialistiche assolutamente necessarie per consentire alle commissioni giudicatrici di svolgere al meglio il proprio compito, con particolare riferimento all'aggiudicazione di appalti in taluni settori, come quello sanitario, che richiedono specifica esperienza e professionalità.

RITENUTO di dover garantire la più ampia presenza possibile, all'interno dell'Albo, di dirigenti e funzionari apicali della Regione e delle amministrazioni e degli enti tenuti ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante, allo scopo di arricchire l'Albo stesso con esperti di settore e garantire così la massima qualità degli affidamenti e il più ampio rispetto del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2015, n. 1667 avente ad oggetto "Istituzione di un Albo di componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare a beneficio delle strutture regionali e di un Albo di componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Avvisi" con cui la Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal predetto art. 51 della L.R. 27/2009 e s.m.i. e quanto definito

dal Consiglio regionale con deliberazione n. 290 del 13.08.2015, ha inteso adottare gli avvisi pubblici in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2016, n. 322 avente ad oggetto *“Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare a beneficio delle strutture regionali e Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. DGR 22.12.2015, n. 1667 – Disposizioni integrative urgenti”*, con la quale tutti i dirigenti in servizio presso l’*“Amministrazione aggiudicatrice”* Regione Basilicata sono stati iscritti d’Ufficio nella sezione *“A”* dell’Albo di cui alla DGR 1667/2015;

DATO ATTO che a seguito di pubblicazione dei predetti avvisi pubblici e dell’esperienza delle procedure previste, con Determinazioni Dirigenziali n. 20A2.2016/D.00028 del 18.04.2016 e n. 20A2.2016/D.00036 del 10.05.2016 sono stati costituiti gli Albi dal quale sorteggiare, di volta in volta, secondo le modalità previste, i nominativi del Presidente e dei componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. *“Codice dei contratti pubblici”* ed in particolare:

- l’art. 217, comma 1, lettera e), che ha disposto l’abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l’art. 31, comma 3, in forza del quale *“Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.”*;
- l’art. 31, comma 14, in forza del quale *“le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente”*;
- l’art. 77 comma 1, in forza del quale *“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”*;
- l’art. 78, che istituisce presso l’ANAC l’Albo Nazionale obbligatorio delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, rinviando la definizione dei criteri e modalità per l’iscrizione all’Albo medesimo dei soggetti interessati ad apposite linee guida da emanare a cura dell’ANAC;
- l’art. 216, comma 12, in forza del quale, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dal competente organo della stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante;

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”* approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed in particolare il punto 5.2, in forza del quale *“Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un*

apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante."

- DATO ATTO** che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 3, e 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dovrà procedere esclusivamente alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, e non anche al controllo della documentazione amministrativa;
- VISTE** le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"* approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed in particolare il punto 5.2, in forza del quale la piena operatività dell'Albo nazionale e il superamento del periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice dovranno essere dichiarati con deliberazione dell'ANAC, da adottarsi, a sua volta, previa adozione da parte del M.I.T. del regolamento di cui all'art. 77, comma 10 del codice;
- DATO ATTO** che, con la separazione tra la fase amministrativa di verifica della busta A di gara a cura di apposito Seggio presieduto dal RdP e la fase di valutazione tecnica da affidarsi ad apposita Commissione giudicatrice, è venuta meno, di fatto, la necessità di ripartire l'Albo, istituito con DGR n. 1667/2015 e successiva DGR n. 322/2016, nelle tre sezioni "A", "B" e "C", essendo sufficiente distinguere l'Albo nelle sezioni "A" (composta da Dirigenti) e "B" (composta da funzionari), atteso che la scelta dei componenti dovrà essere effettuata esclusivamente con riferimento alla particolare esperienza nello specifico settore oggetto del contratto, indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo del funzionario;
- RITENUTO** altresì di poter unificare, in un'ottica di semplificazione, i due Albi previsti dalla DGR 1667/2015 e istituiti, rispettivamente, con le citate Determinazioni Dirigenziali n. 28/2016 (*Albo da utilizzare per gli appalti da espletare in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore*) e n. 36/2016 (*Albo da utilizzare per gli appalti da espletare a beneficio delle strutture regionali*);
- CONSIDERATO** che in seguito alla indizione e pubblicazione da parte della SUA-RB di un consistente numero di gare nel corso dell'anno 2017, si prospetta una oggettiva difficoltà, sia nella scelta dei componenti delle Commissioni giudicatrici, ed in particolare di esperti nel settore sanitario, sia nell'assicurare il rispetto del *"principio della rotazione"* stabilito dal comma 2 dell'art. 51 della L.R. 27/2009;
- RAVVISATA** l'urgenza e la necessità di dover adottare un provvedimento atto a garantire la possibilità di procedere, nel rispetto delle disposizioni, legislative e regolamentari vigenti in materia, alla formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- RITENUTO** per i motivi sopra esposti, di procedere all'apertura "permanente" dei termini per l'iscrizione dell'Albo dei componenti per le commissioni di gara e, contestualmente, prevederne la riorganizzazione in un Albo unico, distinto in due sezioni;

DELIBERA

- 1) di istituire l'Albo unico dei componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare a cura della SUA-RB, ripartito in due sezioni, come da Avviso pubblico di cui all'Allegato A alla presente delibera che ne forma parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che nell'Albo Unico di cui al precedente punto 1) confluiranno automaticamente gli iscritti agli Albi precedentemente istituiti (ivi compresa l'integrazione di cui alla DGR 322/2016) e articolati in tre sezioni, e precisamente nella Sezione "A" dell'Albo unico confluiranno gli iscritti delle precedenti Sezioni "A" e nella sezione "B" dell'Albo unico confluiranno gli iscritti delle precedenti Sezioni "B" e "C", al netto delle cancellazioni intervenute nel tempo per motivi vari;
- 3) di dare atto che il suddetto Albo è "aperto", nel senso che, a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito Dipartimentale della SUA-RB, i soggetti in possesso dei requisiti previsti potranno presentare istanza di iscrizione in una data qualsiasi non essendo previsto alcun termine per la presentazione dell'istanza;
- 4) di dare atto che le istanze di iscrizione presentate saranno esaminate con periodicità mensile e, con la stessa periodicità, ove necessario, l'Albo sarà aggiornato e sarà oggetto di ri-pubblicazione sul sito dipartimentale della SUA-RB;
- 5) di dare atto che l'Albo unico, di cui al precedente comma 1, non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da parte degli iscritti a essere nominati;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione a tutti gli Enti obbligati ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante, in qualità di Centrale di Committenza e/o di Soggetto Aggregatore, affinché sia data tempestiva informazione a tutti i Dirigenti e funzionari di ciascun Ente per consentirne la presentazione della richiesta di iscrizione ed assicurare la presenza nell'Albo di un congruo numero di esperti nei vari settori;
- 7) di impegnare, in particolare, data la peculiarità del settore sanitario, i Direttori Generali delle AA.SS. della Regione, a dare capillare diffusione tra il proprio personale (in particolare sanitario) al fine di garantire la presenza nell'Albo di un congruo numero di esperti (Dirigenti e funzionari);
- 8) di disporre la pubblicazione integrale della presente delibera sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul mini-sito del Dipartimento SUA-RB.

L'ISTRUTTORE

([Inserire Nome e Cognome])

IL RESPONSABILE P.O.


(ing. Guido Cirigliano)

IL DIRIGENTE GENERALE


(dott. Angelo Raffaele Rinaldi)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Provvedimenti organi indirizzo politico (art. 23)
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



1

AVVISO

PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO UNICO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI DEGLI APPALTI DA ESPLETARE A CURA DELLA SUA-RB E DA AGGIUDICARE
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART.
77 E 216 DEL D.LGS. 50/2016

Art. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

Con il presente avviso, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), intende istituire l'Albo Unico dei componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti da espletare e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 77 e 216 del D.Lgs. 50/2016.

Tale Albo sarà ripartito in due sezioni:

- a) **SEZIONE A:** dei dirigenti della Regione Basilicata e delle Amministrazioni per le quali la Stazione Unica Appaltante espleta procedure di gara anche in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore, dal quale attingere per la nomina di componenti, anche con funzioni di Presidente, delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
- b) **SEZIONE B:** dei funzionari della Regione Basilicata e delle Amministrazioni per le quali la Stazione Unica Appaltante espleta procedure di gara anche in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore, dal quale attingere per la nomina di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;

Nell'Albo di cui al presente articolo confluiranno d'ufficio gli iscritti ai due Albi precedentemente istituiti (ivi compresa l'integrazione di cui alla DGR 322/2016) e articolati in tre sezioni (*Albo da utilizzare per gli appalti da espletare in qualità di Centrale di Committenza o*



di Soggetto Aggregatore" e "Albo da utilizzare per gli appalti da espletare a beneficio delle strutture regionali"), al netto delle cancellazioni intervenute nel tempo per motivi vari.

In particolare, nella Sezione "A" dell'Albo di cui al presente articolo confluiranno gli iscritti delle precedenti Sezioni "A" e nella sezione "B" dell'Albo di cui al presente articolo confluiranno gli iscritti delle precedenti Sezioni "B" e "C".

Art. 2 – DESTINATARI DELL'AVVISO

Possono presentare istanza di iscrizione, tutti i dirigenti e funzionari in servizio presso la Regione Basilicata o presso le seguenti Amministrazioni: Aziende del servizio sanitario regionale, Enti strumentali, Società interamente partecipate e Società sulle quali la Regione esercita il controllo ai sensi dell'art.2359 del C.C., Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata e Amministrazioni per le quali la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge da Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art.9 – comma 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n°66, convertito con legge 23 giugno 2014, n°89, e che, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016:

- non abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, in qualità di componente o di Presidente di commissione giudicatrice;
- non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Per la SEZIONE A di cui del precedente art.1, possono presentare istanza di iscrizione tutti i dirigenti in possesso dei requisiti di cui al punto precedente del presente articolo;

Per la SEZIONE B di cui del precedente art.1, possono presentare istanza di iscrizione tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al punto precedente del presente articolo.

Ai sensi del precedente articolo 1, gli iscritti ai precedenti Albi (di cui alla DGR 1667/2015) non sono tenuti a presentare una nuova istanza.

Non sono tenuti a presentare istanza, altresì, i dirigenti in servizio presso l' "Amministrazione aggiudicatrice" Regione Basilicata, in quanto iscritti d'Ufficio nella sezione "A" dell'Albo.



Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'Albo di cui al presente avviso è "aperto", nel senso che, a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso medesimo sul sito Dipartimentale della SUA-RB, i soggetti in possesso dei requisiti previsti potranno presentare istanza di iscrizione in una data qualsiasi non essendo previsto alcun termine per la presentazione dell'istanza.

Le istanze, redatte in carta semplice, devono:

- 1) essere indirizzate al Dirigente Generale del DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza;
- 2) avere come oggetto "AVVISO PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO UNICO DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI APPALTI DA ESPLETARE A CURA DELLA SUA-RB E DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 77 del D. Lgs. 50/2016 – ISTANZA DI ISCRIZIONE";
- 3) essere datate, firmate e corredate dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dell'istante;
- 4) riportare l'indicazione della/e sezione/i nella/e quale/i si chiede di essere iscritti: A), B);
- 5) essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente avviso;
- 6) essere corredate da curriculum vitae aggiornato, datato e firmato dall'istante, evidenziante in particolare, il titolo di studio e le esperienze maturate in specifici settori;
- 7) l'istanza, debitamente compilata e corredata dei documenti previsti, può essere prodotta con le seguenti modalità:
 - consegnata o spedita in formato cartaceo in originale all'indirizzo indicato al punto 1);
 - inviata in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica: albocommissari.suarb@regione.basilicata.it;
 - solo per l'ambito sanitario, le istanze dovranno essere consegnate alla direzione generale dell'Azienda sanitaria di appartenenza che provvederà, mensilmente, ad inoltrarle alla SUA-RB.



Art. 4 – VERIFICA DELLE CANDIDATURE

Le istanze di iscrizione pervenute con le modalità indicate al precedente art.3, saranno esaminate con periodicità mensile e, con la stessa periodicità, ove necessario, l'Albo sarà aggiornato e ripubblicazione sul sito dipartimentale della SUA-RB.

Ai fini di cui sopra un'apposita Commissione, composta da dirigenti e funzionari in servizio presso la Stazione Unica Appaltante, procederà:

- alla verifica della rispondenza di ciascuna istanza al presente avviso;
- alla esclusione delle istanze dei candidati privi dei requisiti;
- alla redazione dell'albo suddiviso nelle due sezioni di seguito riportate:
 - SEZIONE A: riportante, in ordine alfabetico, le istanze dei Dirigenti ritenute ammissibili (anche per la funzione di Presidente);
 - SEZIONE B: riportante, in ordine alfabetico, le istanze ritenute ammissibili per la funzione di Componente esperto;

All'interno di ciascuna sezione saranno annotati i dirigenti e i funzionari della Regione Basilicata, che, in quanto tali, potranno essere utilizzati anche per appalti da espletare a beneficio delle strutture regionali.

L'Albo sarà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, alla sezione "TEMI".

Art. 5 – AGGIORNAMENTO DELL' ALBO

L'aggiornamento dell'Albo, ove necessario, avverrà con cadenza mensile, e sarà oggetto di ripubblicazione sul sito dipartimentale della SUA-RB alla sezione "TEMI".

L'aggiornamento periodico sarà effettuato anche per le eventuali cancellazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di decesso, collocamento a riposo, cause di inconfiribilità, incompatibilità, o per altra ragione, anche sopravvenuta, di inosservanza degli obblighi assunti e/o di carenza di giustificate motivazioni ad assumere e/o a svolgere l'incarico conferito.



Delle cancellazioni per inosservanza degli obblighi assunti sarà data comunicazione scritta al competente O.I.V. per il tramite dell'Ufficio competente.

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE

L'istituzione dell'albo non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da parte degli iscritti ad essere nominati.

In base all'area di afferenza della singola sezione, il Dirigente Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante, coadiuvato di volta in volta dagli uffici dipartimentali in relazione alle diverse tipologie di beni e servizi oggetto della specifica procedura di gara, individuerà i componenti esperti, sulla base delle competenze e delle esperienze desunte dal curriculum vitae.

La scelta del componente, con funzione di Presidente e dei Componenti, avverrà in seduta pubblica e mediante sorteggio, tra i nominativi individuati per la specifica procedura di gara.

Il sorteggio avrà luogo nella sede del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, sita al quinto piano dell'edificio ubicato a Potenza in via Vincenzo Verrastro n. 4, nella data e nell'orario che verranno resi noti sul sito istituzionale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, alla sezione "AVVISI".

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMPONENTE

Il dirigente e i funzionari individuati e sorteggiati per la specifica procedura di gara, sono tenuti a:

- dichiarare sotto la propria responsabilità, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data del sorteggio:
 - di accettare la nomina;
 - di essere esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
 - di non aver svolto, né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto dell'affidamento;
 - di non aver rivestito, nei due anni precedenti dalla data del presente avviso, la carica di pubblico amministratore presso l'amministrazione affidataria del contratto;



- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, in qualità di componente o di Presidente di commissione giudicatrice;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile;
- di non versare in una situazione di conflitto di interesse che determina l'obbligo di astensione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare all'art. 7 del DPR n. 62/2013;
- di impegnarsi, inoltre:
 - a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del presente incarico alla propria Amministrazione (*non dovuta se dipendente regionale*) e a consegnare copia alla SUA-RB;
 - qualora in un momento successivo dovesse sopraggiungere una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi anche potenziale, a darne tempestivamente notizia agli altri componenti della Commissione ed all'Amministrazione regionale, nonché ad astenersi dallo svolgimento della funzione di che trattasi;
 - a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso le sedi che verranno individuate dalla Stazione unica Appaltante della Regione Basilicata e a concludere celermente le attività nel rispetto dei tempi dettati dal provvedimento di nomina;
 - ad operare con imparzialità ed a svolgere il proprio compito con rigore e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, del Codice di Comportamento ed in posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia.

Ove il dirigente e i funzionari individuati e sorteggiati non producano la predetta dichiarazione, ovvero declinino dalla nomina, come pure nel caso di documentazione non corrispondente a quanto dichiarato, si procederà ad un nuovo sorteggio.



Art. 8 – COMPENSI

Al dirigente e ai funzionari nominati, oltre al compenso se dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, spetterà il rimborso delle spese di missione se e in quanto dovute.

Art. 9 – CODICE ETICO

La condotta e il contegno dei dirigenti e dei funzionari iscritti negli elenchi dovrà fare riferimento ai criteri di etica professionale di seguito indicati:

- non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'amministrazione regionale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato ed effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
- soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- ricercare all'interno della commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
- comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte;



REGIONE BASILICATA

- mantenere il segreto professionale e non diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e unicamente per finalità legate all'espletamento della presente procedura.

Art. 11 – PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed inviato mediante posta elettronica a tutti i dirigenti e i funzionari in servizio presso la Regione Basilicata, le Aziende del servizio sanitario regionale, gli Enti strumentali, le Società interamente partecipate e le Società sulle quali la Regione esercita il controllo ai sensi dell'art.2359 del C.C., i Consorzi di bonifica, i Consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata e tutte le Amministrazioni per le quali la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge da Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art.9 – comma 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n°66, convertito con legge 23 giugno 2014, n°89, affinché ne sia data capillare divulgazione tra i dipendenti potenzialmente interessati.

Art. 12 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla disciplina normativa statale e regionale vigente.

Potenza, _____

Il Dirigente Generale
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Regione Basilicata
F.to (dott. Angelo Raffaele Rinaldi)

Mittente

Al Dirigente Generale
del Dipartimento
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro n. 4
85100 POTENZA

OGGETTO: Avviso per l'istituzione di un Albo unico di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti da espletare a cura della SUA-RB e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 – Istanza di iscrizione.

Il/la sottoscritta nato/a a
il C.F.: residente a
in Via, in qualità di
presso

CHIEDE

di essere iscritto all'Albo unico di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti da espletare a cura della SUA-RB e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nella/e sezione/i

A tal fine allega:

- a) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di cui al punto 5 art. 3 dell'Avviso;
- c) Curriculum vitae di cui al punto 6 art. 3 dell'avviso.

Luogo, data

Firma

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Noluc

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

8.08.2017

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]



ATTESTATO DI CONFORMITA'

(art. 22, comma 1, D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero **9** fasciate e da n. **1** allegato.